



Test Alcool e Droghe ai Lavoratori

Dal punto di vista legislativo la LEGGE 30 marzo 2001, n.125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati) all'Art.15. sancisce che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio, delle aziende unità sanitarie locali.

La CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, con il PROVVEDIMENTO del 16 marzo 2006 individua le attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche elencandole nell'Allegato I. Le attività lavorative a rischio comprese nell'allegato I che riguardano il comparto edilizia sono:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- **lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.**

Anche il D. Lgs. 81/08, riprendendo la normativa in materia di alcol, all' Art. 41 sancisce che nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, mentre all'Art. 111 il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota

Il D.Lgs 81/08 prevede che per alcune lavorazioni, il medico competente aziendale, nell'ambito degli accertamenti finalizzati al rilascio dell'idoneità lavorativa, verifichi l'assenza di assunzione di droghe e di alcool – dipendenza da parte del lavoratore.



Riassumendo:

Principali lavorazioni soggette a controllo alcool – dipendenza

Conduzione di automezzi
Lavori in quota
Lavori edili
Attività sanitarie

Principali lavorazioni soggette a controllo assunzione droghe

Autista patenti C – D – E
Autista di automezzi pubblici
Autista trasporto rifiuti pericolosi
Mulettisti
Escavatoristi, palisti, gruisti, manovratori di macchine operatrici

I Medici Competenti Aziendali, durante la visita medica effettueranno (a seconda della mansione dei lavoratori) i seguenti Test:

Alcool test lavoratori: effettuato generalmente mediante test rapidi sulla saliva che forniscono risposta entro 2 minuti.

Droga test lavoratori: effettuato generalmente mediante test rapidi sulle urine che forniscono risposta entro 3 minuti sulla presenza delle seguenti droghe, come previsto dalla normativa vigente:

anfetamine
metanfetamine
tetraidrocannabinolo
cocaina
ecstasy
morfina

L'eventuale esito positivo degli alcool test o sulle droghe, determina la non idoneità temporanea del lavoratore interessato, che pertanto non potrà continuare a svolgere la mansione specifica.

Il Direttore Tecnico